



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

copia

N°79 del 28/12/2018

OGGETTO : RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART.20, COMMA 1 E SEGUENTI D.LGS.175/2016 E S.M.I. - T.U.S.P.

L'anno duemiladiciotto il giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 16,00 nel Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

Consiglieri:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1) Cianciola Emidio | 09) La Porta Massimo |
| 2) Di Biasi Franco | 10) Di Nardo Eleodoro |
| 3) D'Arienzo Maria Giovanna | 11) Buonora Maristella |
| 4) Di Filippo Giuseppe | 12) Framondino Luigi |
| 5) Crispino Francesco | 13) Comite Nicola |
| 6) Russo Gennaro | 14) Botticchio Giuseppina |
| 7) Marciano Pietro Paolo | 15) Abate Agostino |
| 8) Cammarota Giuseppe | 16) Caccamo Consolato Natalino |

Risultano assenti: **CIANCIOLA - DI BIASI - RUSSO - COMITE.**

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta.

Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Eugenio Benevento , Roberto Antonio Mutalipassi e Gerardo Santosuosso, Rosa lampasona e Elvira Serra.



CITTA' DI AGROPOLI
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche. Art. 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Agropoli con propria deliberazione di Consiglio Comunale n°70 del 27/10/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni in luogo dell'alienazione, si potrà procedere, altresì, alla razionalizzazione della partecipazione, per mezzo di una delle misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P. e cioè attraverso operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, nonché - se del caso - messa in liquidazione o cessione delle partecipazioni:

- società:

- ACQUEDOTTI DEL CALORE LUCANO SPA, per il quale con delibera consiliare n°91 del 29/12/2017 è stata deliberata la trasformazione della società da s.p.a in Azienda Speciale Consortile denominata "Acquedotti del Calore Lucano" con l'approvazione dello statuto. In data 18/05/2018, in sede di assemblea ordinaria dei soci è stata deliberata la modifica dello statuto della costituenda Azienda Speciale, modificato con delibera consiliare n°71 del 20/11/2018;
- TRASPORTI MARITTIMI SALERNITANI SPA, già in liquidazione dall'anno 2013;
- MAGNA GRAECIA SVILUPPO S. CONS. A.R.L., CILENTO GAL RIGENERATIO SRL e CST SISTEMI SUD S.R.L. per le quali il Comune potrà procedere, altresì, se del caso, in luogo dell'alienazione, alla razionalizzazione della partecipazione, per mezzo di una delle misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P. e cioè attraverso operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, nonché - se del caso - messa in liquidazione o cessione.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dal Piano di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche allegata alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DI PROCEDERE alla razionalizzazione delle seguenti partecipazioni:

- società:

- ACQUEDOTTI DEL CALORE LUCANO SPA, per il quale con delibera consiliare n°91 del 29/12/2017 è stata deliberata la trasformazione della società da s.p.a in Azienda Speciale Consortile denominata "Acquedotti del Calore Lucano" con l'approvazione dello statuto. In data 18/05/2018, in sede di assemblea ordinaria dei soci è stata deliberata la modifica dello statuto della costituenda Azienda Speciale, modificato con delibera consiliare n°71 del 20/11/2018;
- TRASPORTI MARITTIMI SALERNITANI SPA, già in liquidazione dall'anno 2013;
- MAGNA GRAECIA SVILUPPO S. CONS. A.R.L., CILENTO GAL RIGENERATIO SRL e CST SISTEMI SUD S.R.L. per le quali il Comune potrà procedere, altresì, se del caso, in luogo dell'alienazione, alla razionalizzazione della partecipazione, per mezzo di una delle misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P. e cioè attraverso operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, nonché - se del caso - messa in liquidazione o cessione.

DI INDIVIDUARE nell'allegato Piano di ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche le partecipazioni da razionalizzare, aggregare e porre in liquidazione, per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna;

DI INCARICARE i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

DI DEMANDARE alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione con cadenza almeno semestrale;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

PROPONE ALTRESI'

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Agropoli 19 dicembre 2018

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE
f.to Dott. Roberto Antonio Mutalipassi

PARERE TECNICO:

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.

Agropoli 19 dicembre 2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

PARERE CONTABILE:

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.

Agropoli 19 dicembre 2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

In prosieguo di seduta il Presidente del Consiglio introduce l'ottavo punto all'o.d.g." RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE. ART. 20, COMMA 1 E SEGUENTI, D.LGS. 175/2016 E S.M.I. - T.U.S.P.";

Relaziona l'ass. Mutalipassi il quale spiega le norme che regolano le società partecipate con particolare riferimento al D.lgs 175/2016 e all'obbligo di ricognizione periodica delle società partecipate. Indica poi le nove società partecipate dall'Ente.

In assenza di ulteriori interventi da parte dei consiglieri presenti il Presidente del Consiglio invita a votare.

Il Consiglio

Con voti resi in forma palese con il seguente esito:
votanti : 14 (il cons. Abate è uscito ed è subentrato nel conteggio il cons. Botticchio, consiglieri Russo e Di Biasi entrati successivamente all'appello);
favorevoli : 12;
contrari: nessuno;
astenuti: 2 Caccamo- Botticchio;

delibera

è approvata dal Consiglio la proposta innanzi trascritta.
Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata l'immediata eseguibilità.

- GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI AGROPOLI.

IL PRESIDENTE
f.to (Massimo La Porta)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (dott. Franco Di Biasi)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Francesco Minardi)

=====

Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.

li 22.01.19

IL MESSO COMUNALE

f.to LERRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

li 22.01.19

IL VICE SEGRETARIO
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo